



Comune di **MONSERRATO**

Comunu de PAULI

I SETTORE:
Demografici,Org.Istituzionali,Mov.Deliberativo,AAGG,SIIC,Personale,

Ordinanza del Sindaco

Ordinanza Nr: 19
Del: 20/03/2020

Premesso che l'O.M.S. - Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale a seguito dell'epidemia da COVID-19 e che successivamente con provvedimento dell'11 marzo 2020 è stato definito il suo carattere di pandemia;

Dato atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione ai rischi sanitari connessi all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;

Richiamati a tale scopo tutti i provvedimenti fino ad ora emanati:

- decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- D.P.C.M 1 marzo 2020;
- D.P.C.M 4 marzo 2020;
- D.P.C.M 8 marzo 2020
- D.P.C.M 9 marzo 2020 il quale estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, vietando altresì ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.;
- D.P.C.M 11 marzo 2020
- Decreto Legge 17 marzo 2020, n°8;

Evidenziato che:

- l'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 8 marzo 2020 impone di *"evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al richiamato articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute"*.
- l'art.1, comma 2, ultimo periodo del DPCM 11 marzo 2020 recita *"Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro."*

Rilevato che, nonostante le prescrizioni finora emanate, risultano ancora numerosi gli spostamenti dalla propria abitazione, lo stazionamento presso le pubbliche vie o piazze, nonché la frequentazione delle aree

di sgambettamento cani presenti sul territorio comunale, con l'aggravante del mancato rispetto delle distanze interpersonali;

Ritenuto dover adottare ulteriori e specifiche misure di prevenzione in conformità a quelle di carattere generale emanate a livello nazionale e regionale, tendenti a rafforzare il concetto di permanenza presso la propria abitazione;

Atteso che si rende necessario dover disciplinare puntualmente le "comprovate esigenze primarie" previste dall' art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 8 marzo 2020, in particolare rispetto alla gestione quotidiana degli animali domestici o alla frequentazione degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, provvedendo a:

- limitare l'allontanamento dalla propria abitazione (intesa come residenza, domicilio o dimora) finalizzata a consentire agli animali domestici di espletare i loro bisogni fisiologici;
- ridurre gli orari di apertura degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande (BAR) posti nelle aree specifiche come indicate all'art. 1, comma 2, ultimo periodo del DPCM 11 marzo 2020;

Dato atto che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica;

Richiamato l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: *"5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*.

Ritenuto conseguentemente necessario dover adottare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo all'esigenza di evitare ogni forma di possibile spostamento non necessario o di assembramento;

in vigore della situazione emergenziale sopra richiamata;

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino alla data del 3 aprile 2020 salvo eventuali proroghe che saranno emanate con successive Ordinanze:

1. la chiusura alle ore 14:00, nelle giornate di sabato e domenica, dei BAR che effettuano attività di somministrazione alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali;
1. la chiusura delle aree attrezzate per il gioco o lo sgambettamento dei cani poste su tutto il territorio comunale. A tal fine è consentito spostarsi ad una distanza massima di 250 metri dalla propria abitazione, domicilio o dimora, per permettere ai propri animali domestici l'espletamento dei loro bisogni fisiologici.

DISPONE

la pubblicazione mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e la massima diffusione fra la popolazione attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale; che contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso entro 60 giorni (dalla data del presente provvedimento decorrente dalla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale) al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Il Sindaco
Dott. Tomaso Antonio Locci